

GARANTE EUROPEO DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Sintesi del parere del Garante europeo della protezione dei dati sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 260/2012 e (UE) 2021/1230 per quanto riguarda i bonifici istantanei in euro

(2023/C 60/10)

(Il testo integrale del presente parere è disponibile in inglese, francese e tedesco sul sito web del GEPD <https://edps.europa.eu>.)

Il 26 ottobre 2022 la Commissione europea ha pubblicato una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 260/2012 e (UE) 2021/1230 per quanto riguarda i bonifici istantanei in euro ⁽¹⁾.

L'obiettivo della proposta è migliorare la diffusione dei bonifici istantanei in euro in modo da sfruttarne i vantaggi, che comprendono guadagni di efficienza per consumatori, commercianti, imprese, prestatori di servizi di pagamento (PSP) e società tecnofinanziarie nonché pubbliche amministrazioni, comprese le autorità fiscali. Un secondo obiettivo è quello di ampliare la gamma dei mezzi di pagamento presso i punti di interazione, in particolare per le operazioni transfrontaliere. Alla fine del 2021, i pagamenti istantanei rappresentavano appena l'11 % di tutti i bonifici euro inviati nell'UE, benché fosse già prevista un'architettura per i pagamenti istantanei in euro, che comprende tra l'altro lo schema di bonifico istantaneo dell'area unica dei pagamenti in euro (SEPA), istituito nel 2017.

Tra i problemi affrontati da questa proposta, due rivestono particolare importanza per la protezione dei dati: per fugare le preoccupazioni dei pagatori in merito alla sicurezza dei pagamenti istantanei, la proposta obbligherebbe i PSP a verificare se l'identificativo del conto di pagamento e il nome del beneficiario indicati dal pagatore corrispondano, prima che quest'ultimo autorizzi l'operazione. In caso di mancata corrispondenza, il PSP notifica al pagatore le eventuali discrepanze rilevate e la portata delle stesse. Il GEPD accoglie con favore la proposta e in particolare l'idea di verificare la suddetta corrispondenza, che offrirebbe ai pagatori la possibilità di confrontare i loro dati con la risposta del sistema e decidere in maniera informata se sia sicuro o meno autorizzare il pagamento. Nel caso in cui questo elemento di sicurezza non sia necessario, la proposta consente ai pagatori di rinunciare al servizio, comportando in tal modo un minore trattamento dei dati personali.

Ai sensi della normativa vigente, un tasso elevato di pagamenti istantanei respinti è causato dal fatto che persone coinvolte in un'operazione di bonifico istantaneo vengano erroneamente identificate come persone incluse negli elenchi delle sanzioni dell'UE. La proposta prevede un obbligo di screening per le sanzioni sotto forma di controlli molto frequenti dei clienti rispetto agli elenchi delle sanzioni dell'UE, piuttosto che per ciascuna operazione, al fine di evitare i falsi positivi. Il GEPD si compiace che la proposta ridefinisca la pratica come un metodo di verifica periodica eseguibile con la diligenza necessaria, in modo da evitare falsi positivi e affinché i pagamenti degli interessati non vengano respinti ingiustificatamente.

Il GEPD non ha osservazioni da formulare in merito alle restanti disposizioni della proposta.

1. INTRODUZIONE

1. Il 26 ottobre 2022 la Commissione europea ha pubblicato una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 260/2012 e (UE) 2021/1230 per quanto riguarda i bonifici istantanei in euro.
2. L'obiettivo della proposta è migliorare la diffusione dei bonifici istantanei in euro in modo da sfruttarne i vantaggi, che comprendono guadagni di efficienza per consumatori, commercianti, imprese, prestatori di servizi di pagamento (PSP) e società tecnofinanziarie nonché pubbliche amministrazioni, comprese le autorità fiscali. Un secondo obiettivo è quello di ampliare la gamma dei mezzi di pagamento presso i punti di interazione, in particolare per le operazioni transfrontaliere.

⁽¹⁾ COM(2022) 546 final.

3. Due atti giuridici dell'UE nel settore dei pagamenti, la direttiva del 2015 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (PSD2) ⁽²⁾ e il regolamento relativo ai pagamenti transfrontalieri ⁽³⁾, si applicano già ai pagamenti istantanei e continueranno a farlo dopo l'entrata in vigore della presente proposta. Tuttavia, la Commissione ha scelto di inserire le nuove disposizioni nel regolamento SEPA ⁽⁴⁾, poiché quest'ultimo stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per tutti i bonifici in euro e i pagamenti istantanei in euro costituiscono una nuova categoria di bonifici in euro.
4. Il presente parere del GEPD è emesso in risposta a una consultazione della Commissione europea ⁽⁵⁾ del 27 ottobre 2022, ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725. Il GEPD accoglie con favore il riferimento a tale consultazione nel considerando 23 della proposta.

5. CONCLUSIONI

17. Alla luce di quanto precede, il GEPD si compiace delle misure previste dalla proposta per verificare i dati del beneficiario e astenersi dall'eseguire controlli nei confronti degli utilizzatori di servizi di pagamento durante un bonifico istantaneo.
18. La verifica periodica compensativa rispetto agli elenchi delle sanzioni dell'UE, a prescindere dallo svolgimento di un'operazione concreta, non suscita alcuna preoccupazione.

Bruxelles, 19 dicembre 2022

Wojciech Rafał WIEWIÓROWSKI

⁽²⁾ Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35).

⁽³⁾ Regolamento (UE) 2021/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 luglio 2021, relativo ai pagamenti transfrontalieri nell'Unione (GU L 274 del 30.7.2021, pag. 20).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009 (GU L 94 del 30.3.2012, pag. 22).

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).